

COMUNE DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.05.2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.7.2015

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 3 - Soggetto attivo.....	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 4 - Presupposto per l’applicazione della tassa	3
Art. 5 - Soggetti passivi.....	4
Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	4
Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	5
Art. 8 - Superficie degli immobili	6
TITOLO III – TARIFFE.....	7
Art. 9 - Costo di gestione	7
Art. 10 - Determinazione della tariffa	8
Art. 11 - Periodi di applicazione della tassa.....	8
Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	8
Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche	9
Art. 14 – Tariffa giornaliera	10
Art. 15 - Tributo provinciale	10
Art. 16 - Riduzioni utenze domestiche.....	10
Art. 17 - Riduzioni utenze non domestiche.....	11
Art. 18 - Agevolazioni sociali	11
Art. 19 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio	11
Art. 20 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	11
TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	12
Art. 21 - Obbligo di dichiarazione	12
Art. 22 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	12
Art. 23 - Poteri del Comune	13
Art. 24 - Accertamento.....	13
Art. 25 - Sanzioni	14
Art. 26 - Riscossione.....	14
Art. 27 - Interessi	15
Art. 28 - Rimborsi	15
Art. 29 - Somme di modesto ammontare	15
TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie	15
Art. 30 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	15
Art. 31 - Clausola di adeguamento.....	16
Art. 32 - Disposizioni transitorie.....	16
ALLEGATO A.....	17
Categorie di utenze non domestiche.	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 704, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni specifiche in materia, dal Regolamento comunale servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2002) e dalla normativa di settore vigente.
3. I criteri di assimilazione per qualità dei rifiuti urbani sono definiti nella Convenzione tra i Comuni di Meda e Lentate sul Seveso per la gestione della piattaforma ecologica (Rep. n. 8111 26.05.2009).

Art. 3 - Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, comunque denominate, chiuse o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tassa, anche se suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i giardini e i parchi, porticati non chiusi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di utenze non domestiche

- non operative, quali ad esempio le aree verdi, e le aiuole;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, con esclusione dell'utenza per l'acqua;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta pedonale, di accesso e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
- d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 cm.;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio della nuova occupazione;

- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, le aree di sosta o parcheggio gratuito;
 - h) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo verrà applicato la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono pertanto soggette alla tassa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.
E' quindi da detassare:
 - l'intera superficie laddove l'area occupata da macchinari funzionali ad una attività produttiva di rifiuti speciali non assimilati sia almeno superiore al 70% rispetto all'intera superficie;
 - la sola superficie occupata dai macchinari allorché questa sia inferiore al 70%;
 Non sono inoltre soggetti alla tassa i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Con i termini materie prime e merci sono da intendersi i materiali necessari al ciclo produttivo e non i prodotti semilavorati o prodotti finiti. Rimangono soggette alla tassa le superfici dei magazzini ad altri usi adibiti, degli uffici, delle abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere;
 - b) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ove sono depositati rifiuti speciali costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in quanto tipologia di rifiuto non conferibile da parte di utenze commerciali, produttive e/o di servizio;
 - c) nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati, (ovvero vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di

sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio) l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una riduzione percentuale del 50%;

- d) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tassa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
 - f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.
3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui al comma precedente, devono presentare apposita richiesta unitamente alla sotto elencata documentazione:
- a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento e/o trattamento a proprio carico di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi (a titolo di esempio, 4^a copia formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, Modello Unico Dichiarazione – MUD ecc.). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
 - b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.
4. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tassa con decorrenza dall'anno tributario di riferimento. L'istanza va ripresentata entro il 30 giugno di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tassa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 30 giugno determina il diritto alla esclusione dalla tassa a decorrere dal mese solare successivo a quello della presentazione della istanza tardiva. L'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale provvederà alla verifica della correttezza e completezza della documentazione di cui alla lettera a) e alla verifica delle superfici da escludere dall'imposizione del tributo anche tramite idonei sopralluoghi presso la sede di svolgimento dell'attività da parte di personale tecnico.

Art. 8 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali

e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.
3. La superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.
8. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
9. Le superfici in ognuna delle categorie previste, qualora siano destinate a mero deposito temporaneo, stagionatura, stoccaggio in attesa di spedizione o altra destinazione analoga, in base al principio di proporzionalità della tassa alla quantità di rifiuti prodotti, vengono calcolate nella misura del 10%. A tale fine non sono prese in considerazione le superfici intercluse a quelle destinate alla produzione e/o all'attività principale, ma solo le superfici separate, anche senza pareti divisorie, e che abbiano una dimensione superiore al 20% della superficie totale soggetta ad imposizione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a

consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 10 - Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale.
7. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Art. 11 - Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate dall'Ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti

nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, i collaboratori familiari e i badanti che dimorano presso la famiglia. Il numero di componenti deve essere valutato al primo gennaio di ogni anno; le relative variazioni, dopo tale data, troveranno applicazione dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate.

2. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di soggetto in casa di riposo.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo sia diverso da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche e per i casi di cui al precedente comma, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito, forfetariamente, secondo il seguente prospetto:

<i>Superficie</i>	<i>Numero occupanti presunto</i>
fino a 50 mq	1
fino a 65 mq	2
fino a 80 mq	3
fino a 100 mq	4
fino a 120 mq	5
oltre 120 mq	6

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività definite ai sensi del precedente art. 10, comma 6, viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT dichiarata come attività prevalente alla Camera di Commercio. Qualora si riscontrasse che l'attività prevalente di cui al codice ATECO sia discordante rispetto all'attività effettivamente svolta nel Comune, all'utenza non domestica verrà applicata la categoria relativa all'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora l'ambito in cui si svolge tale attività sia inferiore ad un vano e la relativa superficie risulti di difficile individuazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati sedici.

Art. 14 – Tariffa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata pari a un trecentosessantacinquesimo della tariffa, in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro 12,00 è comunque fissato forfetariamente in euro 12,00.

Art. 15 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

Art. 16 - Riduzioni utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 50%;
 - b. utenze domestiche occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa.

Il sistema di compostaggio deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento locale di igiene.

Le condizioni per l'ottenimento della riduzione sono le seguenti:

 - a. l'aver frequentato corso di compostaggio domestico o comunque l'essere in possesso di idonee competenze per la corretta esecuzione del compostaggio
 - b. l'accettare le verifiche che verranno effettuate dai soggetti incaricati.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 21 e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 17 - Riduzioni utenze non domestiche

1. E' prevista la riduzione del 50% delle superfici delle aree operative esterne delle utenze non domestiche.
2. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 21 e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. E' prevista una riduzione della quota variabile della tassa proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i produttori che dimostrino di aver avviato al riciclo detta tipologia di rifiuti, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti avviata al riciclo rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ogni anno ottenuta moltiplicando la superficie soggetta per il coefficiente, riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata, previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
Nel caso dette superfici siano state oggetto di applicazione di altre riduzioni devono essere prese in considerazione le superfici effettive.
Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.
4. La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno in modo che la stessa venga portata, di norma, in diretta riduzione del tributo dovuto per l'anno successivo rispetto a quello di riferimento, salvo il rimborso in caso di incapacienza.

Art. 18 - Agevolazioni sociali

1. La tariffa può essere ridotta ai nuclei familiari che fruiscono di interventi comunali di sostegno al reddito per grave disagio economico, agli anziani e/o disabili pensionati, alle famiglie in difficoltà economiche per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita del lavoro o la riduzione del reddito, secondo criteri, fattispecie, modalità di accesso all'agevolazione stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 19 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 20 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 21 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da un componente maggiorenne della famiglia o della convivenza nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 22 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di convivenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i dati identificativi degli altri soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree corredati dalle relative planimetrie catastali;
 - d) l'indicazione dei dati del proprietario o dei proprietari dell'immobile se i locali o le aree sono condotti da soggetti diversi dal proprietario;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti a tariffa; il dettaglio dei locali e delle aree e relativi superfici, planimetria dei locali e delle aree con l'indicazione delle superfici esenti e della relativa destinazione;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la

- variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 23 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 24 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. E' in facoltà del funzionario responsabile della tassa concedere rateazioni delle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. La Giunta Comunale può emettere indirizzi sui criteri da adottare per la concessione di rateazioni.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 25 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 26 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni e agli accertamenti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale e fissa annualmente le scadenze per i versamenti con la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe.

2. E' facoltà del funzionario responsabile della tassa concedere rateazioni applicando gli interessi legali. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a trenta giorni nel versamento anche di una sola rata.
3. La tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze, le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 27, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 27 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura di legge.

Art. 28 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di legge a decorrere dalla data del versamento.

Art. 29 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla tassa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è soppresso dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 31 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 32 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i termini di legge.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi conservano validità anche ai fini della tassa sui rifiuti disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione della tassa dovuta.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, scuole guida, scuole di ballo
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, caserme, carceri, altre collettività
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta, altri negozi di beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale da gioco e sale scommesse